



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **Segretariato Generale**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

### **Convenzione per adesione a carattere non oneroso per l'erogazione di prestazioni a condizioni agevolate in favore dei dipendenti in servizio presso il Ministero dell'Università e della Ricerca**

**Il Ministero dell'Università e della Ricerca** (di seguito anche «**Ministero**», «**MUR**» o «**Amministrazione**»), con sede legale in Roma, Largo Antonio Ruberti n. 1 – 00153, C.F. e P. IVA 96446770586, rappresentato ai fini della presente Convenzione dal Direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, Dott. Paolo Lo Surdo, nato a Roma, in data 6 agosto 1961, Codice Fiscale n. LSRPLA61M06H501O

**E**

**La Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A** (di seguito anche «**Proponente**»), con sede legale in Torino, Via G.L Lagrange 20-10123, codice fiscale n. 08301100015, Società appartenente al gruppo IVA Maurizio Sella SAA con partita IVA 02675650028, iscrizione R.E.A. n. TO-971506, in persona del legale rappresentante Federico Sella, nato a Biella, il 6 giugno 1969, C.F. SLLFRC69H06A859N

di seguito indicate, congiuntamente, come “le Parti”,

#### **PREMESSO CHE**

- il Ministero dell'Università e della Ricerca - in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, la quale promuove la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare convenzioni che favoriscano una migliore conciliazione dei tempi vita lavoro - ha manifestato, mediante l'Avviso pubblico (Prot. n. 3003) del 4 maggio 2022, di voler acquisire manifestazioni d'interesse di persone fisiche e/o giuridiche che siano interessate a sottoscrivere convenzioni non onerose e senza caratteri di esclusiva, volte ad offrire ai dipendenti in servizio presso il Ministero, ai loro parenti entro il 2° grado (di seguito anche «**Beneficiari**»), sconti e/o tariffe agevolate per l'acquisto di beni e/o per la prestazione di servizi;

- il Proponente ha manifestato il proprio interesse (Allegato 1) alla stipula di una convenzione non onerosa avente ad oggetto la prestazione dei servizi bancari e finanziari, a favore dei Beneficiari, escludendo comunque qualsivoglia obbligo, anche di natura economica, a carico dell'Amministrazione;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **Segretariato Generale**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

- ai fini della presente convenzione, l'Ufficio IV della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR, nell'ambito delle proprie competenze, con particolare riferimento alla gestione degli affari generali del personale e dei servizi comuni di questa Amministrazione, è preposto a disporre le attività propedeutiche alla sottoscrizione delle convenzioni, ovvero a disciplinare le modalità e le tempistiche per la sottoscrizione delle medesime da parte della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, nonché a porre in essere il monitoraggio periodico tra i Beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati, al fine di valutare altresì la permanenza dell'interesse del Ministero ai fini dell'accoglimento di un eventuale rinnovo;

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Resta inteso che, in caso di dubbi interpretativi dei predetti documenti, prevarrà il senso proprio indicato nella presente Convenzione.

#### **Art. 2**

Il Proponente si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi definiti nel presente accordo e nei documenti allegati. Si obbliga altresì a rispettare le condizioni indicate nell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel predetto allegato.

#### **Art. 3**

Sono Beneficiari della presente Convenzione tutti i dipendenti in servizio presso le sedi del MUR ed i loro parenti entro il 2° grado.

#### **Art. 4**

Nei limiti imposti dalla normativa di riferimento, il Ministero provvederà a divulgare - sulla propria piattaforma interna e nelle ulteriori forme ritenute da quest'ultimo idonee a consentire una ampia diffusione tra i destinatari - il contenuto della presente Convenzione, anche tramite estratto delle principali agevolazioni offerte.

In particolare, il MUR potrà pubblicizzare la Convenzione mediante i propri canali di informazione, utilizzando il materiale informativo e le schede sintetiche, in formato cartaceo e/o digitale, che il Proponente si impegna a trasmettere all'Amministrazione, entro 10 giorni



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **Segretariato Generale**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

dall'approvazione definitiva della Convenzione medesima, necessari per le attività di divulgazione.

La pubblicità della Convenzione è evidentemente subordinata all'intervenuta effettiva ricezione, in favore del Ministero, di tutto il materiale informativo occorrente.

L'Amministrazione, ove abbia ricevuto comunicazione di cui all'art. 7, potrà portare a conoscenza dei Beneficiari le variazioni intervenute ed approvate, fermo restando gli obblighi del Proponente.

Sarà cura dell'Amministrazione aggiornare ogni sei mesi, in base alle eventuali modifiche periodiche, le condizioni contrattuali e/o altri elementi e circostanze rilevanti intervenute sulla base di accordi scritti stipulati tra le Parti.

Gli aggiornamenti saranno pubblicizzati e divulgati con le modalità previste nell'Avviso.

### **Art. 5**

Ogni modifica della presente Convenzione per essere valida ed efficace deve essere previamente concordata e formalizzata per iscritto dalle Parti.

### **Art. 6**

La stipula della presente Convenzione non autorizza in alcun modo il Proponente ad utilizzare il logo e il nome del MUR per nessuna finalità ed in particolare per finalità commerciali e/o pubblicitarie.

### **Art. 7**

I Beneficiari che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con il Proponente e saranno tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione.

Resta inteso, che in caso di adesione ai servizi proposti nella convenzione, i rapporti che ne discenderanno saranno di esclusiva pertinenza tra i Beneficiari e la Proponente.

### **Art. 8**

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno fornite presso la sede e/o ai recapiti indicati dal Proponente nell'Allegato 1, da intendersi quale parte integrante della presente Convenzione.

Il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, in forma scritta, eventuali modifiche della sede e dei recapiti indicati nel medesimo Allegato 1.

### **Art. 9**



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **Segretariato Generale**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli articoli sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Il MUR si riserva il diritto di comunicare ai Beneficiari l'intervenuta risoluzione.

Salvo quanto disposto dal primo capoverso, il Ministero si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nei casi di seguito indicati, qualora:

- il Proponente incorra in elementi tali da far venire meno i requisiti per la stipula della convenzione medesima, ovvero necessari per l'esercizio della prestazione offerta;
- il Proponente perda la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- sia venuto meno l'interesse da parte dell'Amministrazione al mantenimento della Convenzione, ovvero sia intervenuta una valutazione di non convenienza della Convenzione in base ad una situazione sopravvenuta;
- sia emersa una situazione di conflitto di interesse tra Amministrazione e Proponente;
- nell'esecuzione della Convenzione si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative del MUR.

### **Art. 10**

La Convenzione avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Allorché il Proponente intendesse rinnovare la stessa sarà tenuto a contattare l'Amministrazione all'indirizzo di posta elettronica [dgpss.ufficio4@mur.gov.it](mailto:dgpss.ufficio4@mur.gov.it) comunicando le nuove condizioni economiche praticate.

L'Amministrazione, ai fini di valutare l'accoglimento dell'eventuale rinnovo, si riserva di effettuare un monitoraggio periodico tra i Beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati.

A ciascuna delle Parti è espressamente riconosciuto il diritto di recedere dalla presente Convenzione, mediante invio alla controparte di una comunicazione scritta recante un preavviso di almeno tre mesi, senza che la controparte possa invocare diritti o pretese di carattere risarcitorio e/o chiedere indennizzi per spese sostenute, mancato guadagno e/o a qualunque altro titolo o ragione.

Qualora il Proponente eserciti la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, lo stesso si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta.

Il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **Segretariato Generale**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

In ogni caso, il recesso non incide sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e non può determinare e/o giustificare la modifica unilaterale, da parte dell'esecutore della prestazione, delle condizioni praticate ai Beneficiari con riferimento ai contratti in corso di esecuzione.

### **Art. 11**

Gli oneri per le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono esclusivamente a carico dei Beneficiari. Il MUR non risponde di eventuali inadempimenti dei Beneficiari né può essere considerato garante dell'adempimento per le prestazioni eseguite dal Proponente.

### **Art. 12**

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori rispettino tale obbligo.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (a seguire anche «Regolamento UE»), dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (a seguire anche «Codice Privacy»), nonché dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui, per l'esecuzione del presente accordo, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente accordo. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell'accordo emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un contratto di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente accordo, e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **Segretariato Generale**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne.

### **Art. 13**

Agli effetti della presente Convenzione, il MUR elegge il proprio domicilio in Roma, Largo Antonio Ruberti n. 1 ed il Proponente presso la sede legale in Via G.L Lagrange 20-10123. Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà indirizzata:

- quanto al MUR: [dgpbss.ufficio4@mur.gov.it](mailto:dgpbss.ufficio4@mur.gov.it)
- quanto al Proponente [segreteria@pec.bancapatrimoni.it](mailto:segreteria@pec.bancapatrimoni.it)

### **Art. 14**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A  
Il legale rappresentante  
Federico Sella

Per il Ministero dell'Università e della Ricerca  
Il Direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali  
(Dott. Paolo lo Surdo)